

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

Fascicolo n. 2/2024

NOTA A MARGINE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 16.01.2024 NELLA CAUSA C-621/21: LA CORTE DI GIUSTIZIA RICONOSCE LA VIOLENZA SULLE DONNE COME FORMA DI PERSECUZIONE CONTRO UN DETERMINATO «GRUPPO SOCIALE»

di Livia Stamme

Abstract: La Corte di Giustizia, con la sentenza in commento, si pronuncia sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato in ipotesi di violenza di genere, classificando la violenza sulle donne come forma di persecuzione contro un determinato gruppo sociale ai sensi dell'art. 10 della direttiva 2011/95. Con la qualificazione di gruppo sociale fornita dai giudici europei si ampliano i confini della tutela garantita alle richiedenti vittime di violenza di genere, anche con riferimento alle verifiche da effettuarsi sull'accertamento del nesso di causalità richiesto dalla direttiva 2011/95. Il contributo si propone di fornire un quadro sull'interpretazione c.d. gender sensitive della Convenzione di Ginevra e di analizzarne gli orientamenti emersi in dottrina e in giurisprudenza, evidenziando la portata innovativa della pronuncia della Corte di Giustizia.

Abstract: The Court of Justice of the European Union, in the judgment here analyzed, rules on the conditions for qualifying for refugee status in cases of gender-based violence, classifying violence against women as a form of persecution against a particular social group under Article 10 of Directive 2011/95. With the qualification of a social group provided by the European Court, the protection offered to applicants victims of gender-based violence is expanded, also with regard to the assessment to be made on the link required by Directive 2011/95. The contribution aims to provide an overview of the so-called gender-sensitive interpretation of the Geneva Convention and to analyze the orientations that have emerged in doctrine and case law, highlighting the significance of the Court of Justice's ruling.

NOTA A MARGINE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 16.01.2024 NELLA CAUSA C-621/21: LA CORTE DI GIUSTIZIA RICONOSCE LA VIOLENZA SULLE DONNE COME FORMA DI PERSECUZIONE CONTRO UN DETERMINATO «GRUPPO SOCIALE»

di Livia Stamme*

SOMMARIO: 1. Il caso di specie. – 2. Un’interpretazione femminile della Convenzione di Ginevra. – 3. Le donne quali «gruppo sociale» ai sensi dell’art. 10 della direttiva 2011/95. – 4. Nesso di causalità e confine tra violenza pubblica e privata. – 5. Valutazioni conclusive.

1. Il caso di specie

Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata su cinque questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale amministrativo della città di Sofia.

Il caso di specie è sorto sulla base di una domanda di protezione internazionale presentata da una cittadina turca appartenente al gruppo etnico curdo, musulmana, sunnita e divorziata.

La cittadina turca in tre audizioni dell’Agenzia nazionale per i rifugiati (“DAB”) ha dichiarato di aver subito violenze domestiche da parte del primo marito e di essere stata costretta a contrarre matrimonio all’età di 16 anni, senza ricevere alcuna protezione neppure dalla propria famiglia, che era a conoscenza dei fatti. Perciò è fuggita dal domicilio coniugale per poi contrarre un ulteriore matrimonio religioso. Una volta lasciata la Turchia ha divorziato ufficialmente, nonostante la chiara opposizione del primo marito alla separazione.

Alla luce di tutti questi elementi la ricorrente ha espresso il timore di tornare in Turchia, temendo per la propria incolumità qualora fosse rientrata nel Paese, le veniva tuttavia negato il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria e tale decisione veniva confermata dalla Corte Suprema amministrativa bulgara.

Successivamente, la ricorrente presentava domanda di protezione internazionale reiterata, basata su nuovi elementi di prova, riconducendo i fondati timori di persecuzione da parte di soggetti non statali alla sua appartenenza ad un «determinato gruppo sociale» ossia «quello delle donne vittime di violenza domestica nonché quello delle donne che possono essere vittime di delitti d’onore», affermando che lo Stato turco non era in grado di proteggerla.

La DAB negava la riapertura del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, adducendo la mancanza di elementi nuovi a sostegno della domanda. Con tale diniego la DAB evidenziava come le autorità turche avevano aiutato la ricorrente in più occasioni e sarebbero dunque state disposte a proteggerla e ad assisterla in caso di persecuzione. Il giudice del rinvio del Tribunale amministrativo della città di Sofia, esaminata la domanda, evidenziava come fosse in ogni caso necessaria un’interpretazione delle

*Avvocato del Foro di Roma.

condizioni di diritto sostanziale per il riconoscimento della protezione internazionale. Decideva dunque di sospendere il procedimento e di sollevare cinque questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia.

La prima questione attiene all'applicazione delle nozioni e definizioni contenute nella Convenzione "CEDAW"¹ e nella Convenzione di Istanbul ai fini della classificazione della violenza domestica e del riconoscimento della protezione internazionale.

Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede alla Corte di Giustizia se nell'accertamento dell'appartenenza ad un gruppo sociale «si faccia riferimento esclusivamente al genere biologico o sociale della vittima (violenza nei confronti di una donna, solo perché è una donna); se forme/azioni/atti concreti di persecuzione quali quelli elencati in modo non esaustivo al considerando 30 della direttiva [2011/95] possano risultare decisivi per la "visibilità del gruppo nella società", ossia possano rappresentare un criterio distintivo di detto gruppo, in funzione delle circostanze nel paese di origine, o se tali azioni si riferiscano solo ad atti di persecuzione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) o f), della direttiva [2011/95].»².

La terza verte sulla circostanza per cui, nell'ipotesi in cui la richiedente denunci atti di violenza domestica, il genere femminile possa di per sé autonomamente considerarsi quale elemento sufficiente per l'appartenenza ad un particolare gruppo sociale *ex art. 10, par. 1 lett. d)* della direttiva 2011/95 UE o se, ai fini di tale classificazione si debba accertare la presenza di un ulteriore elemento distintivo.

La quarta questione pregiudiziale tratta dell'accertamento del nesso causale *ex art. 9, par. 3* direttiva 2011/95/UE.

Ed infine, l'ultima questione, concerne la possibilità di riconoscimento della protezione sussidiaria e i requisiti necessari per il riconoscimento della stessa. Più precisamente il giudice del rinvio chiede se sia sufficiente la presenza di un'effettiva minaccia di un delitto d'onore in caso di rientro nel Paese di origine o se sia invece necessaria una valutazione complessiva del pericolo di altri atti di violenza del genere o, ancora, se sia sufficiente che la richiedente non voglia avvalersi della protezione del paese di origine.

2. Un'interpretazione femminile della Convenzione di Ginevra

La sentenza della Corte di Giustizia del 16.01.2024 si inserisce all'interno di un ampio dibattito sull'interpretazione c.d. *gender sensitive* della direttiva 2011/95 e della Convenzione di Ginevra e segna un importante traguardo giurisprudenziale.

Il dibattito formatosi intorno al riconoscimento delle donne quali «gruppo sociale» trova le sue origini nella nozione di rifugiato fornita dalla Convenzione di Ginevra in cui, come noto, non vi è alcun riferimento al genere³, il che ha portato la disciplina dello *status* di rifugiato a modellarsi attorno ad una figura tipicamente maschile (c.d. *male paradigm*)⁴.

1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, in italiano Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna.

2. Punto 34, n. 2 della sentenza della Corte di Giustizia del 16.01.2024 (C62121).

3. Al momento della scrittura della Convenzione di Ginevra era stata avanzata una proposta volta ad aggiungere il riferimento al genere, che venne tuttavia rigettata in quanto la materia di parità tra i sessi era da considerarsi una materia di competenza nazionale. Sul punto si veda: P. Weis, *The Refugee Convention, 1951. The Travaux Préparatoires Analysed with a Commentary by dr Paul Weis*, 1991.

4. A. Iermano, *Donne migranti vittime di violenza domestica: l'interpretazione "gender sensitive" dei giudici nazionali in conformità alla Convenzione di Istanbul*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 2021; J. Greatbach, *The gender difference: feminist critiques of refugee discourse*, in *Int. Jour. Refug. Law*, 1989, p. 518.

La necessità, emersa in dottrina, di qualificare le donne quali «gruppo sociale» sorge proprio dal mancato riferimento al genere femminile all'interno della Convenzione, a cui non si fa cenno né nella nozione di rifugiato né nell'elencazione dei motivi di persecuzione. Per cui, si è tentato di offrire una tutela maggiore ad una categoria la cui posizione giuridica spesso non trova spazio nella Convenzione di Ginevra.

Dunque, prima di addentrarsi nell'analisi della qualificazione delle donne quali «gruppo sociale» appare essenziale effettuare una breve panoramica sul dibattito scaturito dal mancato riferimento al genere nella Convenzione di Ginevra e nella disciplina dello *status* di rifugiato.

Sul punto si è osservato come tale mancanza abbia portato ad una discriminazione nei confronti del genere femminile, che non trova piena tutela nella Convenzione di Ginevra⁵.

La lacuna sarebbe poi stata in parte colmata dalle Linee guida dell'UNHCR⁶ ed in parte dalla Convenzione di Istanbul, che impone un'interpretazione femminile della Convenzione di Ginevra.

Le Linee guida dell'UNHCR si presentano come estremamente innovative, *in primis* perché forniscono una definizione di genere quale «categoria socialmente costruita che va oltre il binarismo tra uomo e donna»⁷ ed in secondo luogo in quanto forniscono una categorizzazione di donne in quanto gruppo sociale.

Questo riconoscimento espresso nelle Linee guida non ha avuto seguito nella legislazione europea e internazionale, se non tramite il riferimento nell'art. 10 della direttiva 2011/95 a «considerazioni di genere, compresa l'identità di genere»⁸.

Tuttavia, nonostante il mancato riconoscimento legislativo, anche grazie all'intervento dell'UNHCR si è perlopiù consolidato, in dottrina e giurisprudenza, l'orientamento per cui la mancanza di riferimenti al genere non comporta alcun tipo di discriminazione, in quanto l'assenza della parola *sex* o *gender* nella Convenzione di Ginevra è del tutto irrilevante, trattandosi di una Convenzione che vuole proteggere gli esseri umani nella loro totalità, sia

5. Si v. E. RIGO, *Donne attraverso il Mediterraneo. Una prospettiva di genere sulla protezione internazionale*, in *Notizie di Politeia*, 124, 2016: «(...) I lavori preparatori rivelano, dunque, la scelta di legittimare un approccio formalmente "neutrale" rispetto al genere, per cui le definizioni adottate nei documenti ufficiali sarebbero atte a coprire, indistintamente, uomini e donne. È tuttavia difficile non concordare con chi ha evidenziato come, dietro questa parvenza di neutralità, il soggetto attorno a cui è costruita la definizione di rifugiato sia maschio e adulto». L'autrice cita a sua volta Tuitt, P. (1996), *False Images. Law's Construction of the Refugee*, London: Pluto Press. Si v. anche K. Musalo, *A short history of gender asylum in the United States: resistance and ambivalence may very slowly be inching towards recognition of women's claims*, p. 47. L'autrice critica l'argomentazione secondo cui la Convenzione di Ginevra non offre una tutela di genere: «Both of these arguments are without basis in law or fact; as discussed below in Section 2.2, the guidance of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) has unequivocally recognized that gender claims come within the 1951 Refugee Convention's intended scope of protection.». I.Boiano, *Le persecuzioni nei confronti delle donne e il sistema di protezione internazionale: quale Paese può dirsi "sicuro" per le donne?* in *Questione Giustizia*, fascicolo 4/2022, p. 25: «Se, da un lato, l'assenza di esplicito riferimento al sesso e al genere nella Convenzione di Ginevra è considerata tra le ragioni prevalenti della marginalizzazione della richiesta di protezione internazionale delle donne, dall'altro lato, l'opzione di una modifica normativa per integrare l'art. 1A, n. 2, par. 1 della Convenzione di Ginevra è stata accantonata non solo dalle organizzazioni internazionali, tra cui proprio l'UNHCR, ma anche dalle studiose e attiviste femministe e dal Comitato CEDAW, il quale ha chiarito che, "anche se il genere non è specificamente menzionato nella definizione di «rifugiato» data nella Convenzione del 1951 relativa allo *status* di rifugiato, esso può influenzare o dettare il tipo di persecuzione o danno subito dalle donne e le ragioni di tale trattamento. La definizione della Convenzione del 1951, correttamente interpretata, copre le richieste di *status* di rifugiato legate al genere" (Comitato CEDAW, 2014, § 16)».

6. UNHCR, Linee guida in materia di protezione internazionale, *"Appartenenza ad un determinato gruppo sociale" ai sensi dell'art. 1(A)2 della Convenzione del 1951 e/o al relativo Protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati*.

7. E. Rigo, *La straniera, migrazioni, asilo, sfruttamento in una prospettiva di genere*, Carocci, Roma, 2022, p. 53.

8. Art. 10, lett. d, direttiva 2011/95/UE.

uomini che donne, e deve pertanto essere necessariamente fornita un'interpretazione inclusiva («*gender inclusive and gender sensitive interpretation*»).

A questa prima considerazione, secondo alcuni autori, se ne lega ineludibilmente una seconda in relazione alla classificazione di gruppo sociale, per cui, essendo i gruppi basati sul sesso un chiaro esempio di gruppi sociali definiti da caratteristiche innate, si deve considerare che, proprio poiché il termine sesso non viene enucleato quale un elemento differenziato e categorizzato autonomamente, lo stesso deve essere necessariamente considerato quale elemento caratterizzante per la classificazione di gruppo sociale⁹.

Quest'interpretazione è rafforzata dalla circostanza per cui nel preambolo alla Convenzione si dichiara espressamente come tutte le persone sono uguali davanti alla legge e hanno diritto alla medesima protezione avverso qualsiasi discriminazione fondata sulla razza, sesso, lingua, religione, politica o su altre opinioni, l'origine nazionale o sociale, proprietà, nascita o altro *status*¹⁰.

Come da alcune autrici giustamente evidenziato, le difficoltà che le donne incontrano nelle richieste di protezione internazionale non risiedono tanto nel mancato riferimento al genere ma nell'erronea interpretazione della disciplina dello *status* di rifugiato e nel fallimento giurisprudenziale nel riconoscere le istanze femminili e il rapporto che lega le donne e lo Stato¹¹.

In ogni caso, si può certamente affermare che ad oggi – grazie alla dottrina intervenuta sul tema – un'interpretazione *gender-sensitive* è dovuta, oltre che agevolata dalla Convenzione di Istanbul.

Nel corso degli anni, a partire da un'interpretazione femminile e femminista, parte della dottrina è giunta a ricondurre il genere femminile all'interno della nozione di «gruppo sociale».

Non essendoci una legislazione specifica che faccia riferimento alle donne come gruppo sociale, parte della dottrina e della giurisprudenza ha teso ad utilizzare quale parametro interpretativo la Convenzione di Istanbul e la Convenzione “CEDAW”.

La Convenzione di Istanbul fornisce una definizione di violenza basata sul genere abbastanza ampia, riconducendovi qualsiasi forma di violenza o di atto sproporzionato che colpisce le donne in quanto tali. Secondo questa prima nozione, le donne vengono classificate quale gruppo che, per la sola presenza della caratteristica comune del genere, è a rischio di atti violenti. La Convenzione di Istanbul prospetta un'interpretazione della Convenzione di Ginevra in una prospettiva di genere ed è il primo strumento a livello internazionale «che

9. R. Hainers, *Gender-related persecution*: Paper commissioned by UNHCR as a background paper for an expert roundtable discussion on gender-related persecution organized as part of the Global Consultations on International Protection in the context of the fiftieth anniversary of the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees. Per leggere l'intero contributo: <https://www.unhcr.org/media/refugee-protection-international-law-gender-related-persecution-5-1>.

10. *Ibidem*. Si v. anche *The Oxford Handbook of International Refugee Law*, edited by Cathryn Costello, Michelle Forster and Jane McAdam, in *Oxford University Press*, 2021, p.64: «In the present day, it is not disputed that questions of gender, gender identity, and sexuality can be addressed within the Refugee Convention framework and that a gender perspective infuses all aspects of the refugee definition. There has been, then, a profound normative shift from the Convention's gender-blind origins.». Sul punto si v. anche K. MUSALO, *op. cit.*

Nonostante sia possibile che la *ratio* iniziale della Convenzione non fosse quella di fornire un'interpretazione *gender inclusive* si può osservare come l'espresso riferimento al genere femminile avrebbe forse – indirettamente – portato ad un'implicita valutazione per cui, tutte le volte in cui invece a tale genere non si fa riferimento, la categoria non debba considerarsi espressamente tutelata. La Convenzione invece, proprio per il mancato riferimento a categorie specifiche, offre una tutela ampia e il più inclusiva possibile.

11. D. Anker, *Refugee Law, Gender, and the Human Rights Paradigm*, in *Harvard Human Rights Journal*, 2002, p. 139.

combina protezione e prevenzione dedicando parte del suo contenuto anche al tema delle richiedenti asilo.»¹².

Nella CEDAW, invece, si statuisce che «ai fini della Convenzione l'espressione "discriminazione nei confronti della donna" concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su base di parità tra l'uomo e la donna.»¹³

Nonostante queste due Convenzioni forniscano una nozione abbastanza ampia di violenza di genere e permettano così di interpretare la direttiva 2011/95 e la nozione di «gruppo sociale» alla luce di una prospettiva anche femminile, non può non osservarsi come il mancato riferimento specifico al genere femminile desti delle perplessità, alimentate dall'esplicito riferimento, invece, all'orientamento sessuale e all'identità di genere nella descrizione di «gruppo sociale» all'interno della direttiva¹⁴.

Sul punto, la Corte di Giustizia riconosce che la direttiva 2011/95 deve essere interpretata non solo alla luce della Convenzione di Ginevra ma anche dei Trattati pertinenti di cui all'art. 78, par. 1 TFUE, tra cui rientrano la Convenzione di Istanbul e la CEDAW, fornendo in questo modo un'interpretazione della normativa che tiene in debito conto la prospettiva femminile.

3. Le donne quali «gruppo sociale» ai sensi dell'art. 10 della direttiva 2011/95

La Corte di Giustizia, dunque, mediante l'interpretazione della direttiva 2011/95 alla luce della Convenzioni di Istanbul e della CEDAW arriva a riconoscere le donne quali «gruppo sociale».

I giudici europei concludono infatti l'analisi delle prime tre questioni pregiudiziali riconoscendo le donne quali gruppo sociale e, nel farlo, fanno un ulteriore passo in avanti chiarendo che «sulla base delle condizioni esistenti nel paese d'origine, possono essere considerate appartenenti ad "un determinato gruppo sociale", come "motivo di persecuzione" che può condurre al riconoscimento dello *status* di rifugiato, tanto le donne di tale paese nel loro insieme quanto gruppi più ristretti di donne che condividono una caratteristica comune supplementare.»¹⁵

La Corte riconosce dunque come le donne possano costituire gruppo sociale per la sola appartenenza al genere femminile, senza che siano necessari ulteriori tratti distintivi che le caratterizzino, in quanto l'appartenenza al genere femminile è già di per sé una caratteristica innata, come richiesto dallo stesso art. 10, par. 1, lett. d) della direttiva 2011/95, per cui la semplice appartenenza al genere costituisce elemento da solo sufficiente a qualificarlo quale gruppo sociale.

Tutto ciò non esclude che vi possano essere ipotesi in cui più donne condividono, oltre al genere, un'ulteriore caratteristica innata o una storia comune e che, in ragione di tale

12. A. Iermano, *op. cit.*

13. Art. 1 CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).

14. Art. 10 della Direttiva 2011/95. La nozione di «identità di genere» si potrebbe interpretare nel senso più ampio e farci rientrare anche l'appartenenza ad un determinato genere. Inoltre, la disposizione fa riferimento al più ampio concetto di «considerazioni di genere».

15. Punto 62 della sentenza della Corte di Giustizia del 16.01.2024 (C62121).

caratteristica che le accomuna, costituiscano un ulteriore «gruppo sociale». Nel caso di specie, ad esempio, la circostanza per cui la ricorrente avesse abbandonato il tetto coniugale da sposata costituisce una «storia comune che non può essere mutata»¹⁶.

L'ulteriore condizione richiesta dalla direttiva 2011/95, ossia il possesso da parte di tale gruppo di un'identità distinta e la percezione da parte della società circostante quale gruppo «diverso», è pienamente soddisfatta. In tal senso la Corte di Giustizia evidenzia come le donne possano essere percepite in maniera diversa dalla società, nella quale vi possono essere particolari norme sociali, morali o giuridiche che rendono il genere femminile un gruppo distinto.

La Corte arriva quindi ad affermare che le donne «nel loro insieme, possono essere considerate come appartenenti a un “determinato gruppo sociale”, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2011/95, qualora sia accertato che, nel loro paese d’origine, esse sono, *a causa del loro sesso*, esposte a violenze fisiche o mentali, incluse violenze sessuali e violenze domestiche.»¹⁷.

Proprio in questo risiede la rilevanza della pronuncia, che si distingue dalla maggior parte degli orientamenti giurisprudenziali passati, i quali hanno spesso riconosciuto lo *status* di rifugiato a donne in quanto appartenenti ad un gruppo sociale ma in ragione di elementi caratterizzanti ulteriori rispetto al genere¹⁸.

In giurisprudenza, infatti, si è spesso ricondotta la nozione di «gruppo sociale» femminile ad ipotesi specifiche e più ristrette, come ad esempio ipotesi di persecuzioni legate al rischio di mutilazione genitale femminile.

A tal riguardo era già stato evidenziato il rischio che i progressi raggiunti dalla dottrina non trovassero riscontro nella giurisprudenza, a tal punto che esistono «lacune teoriche e idee sbagliate sul genere che influenzano il processo decisionale»¹⁹. Il mancato riflesso nella giurisprudenza dei progressi interpretativi ha conseguentemente rafforzato la tendenza a privilegiare il riconoscimento della protezione internazionale per domande aventi cause di persecuzione particolari²⁰ rispetto a domande aventi ad oggetto ipotesi più comuni e diffuse di persecuzione, come ad esempio la violenza domestica²¹.

Anche nella giurisprudenza italiana si può osservare come la Corte di cassazione, nonostante abbia spesso riconosciuto lo *status* di rifugiato a donne vittime di violenza domestica, abbia la tendenza a ricondurre l'appartenenza al gruppo sociale sulla base di ipotesi persecutorie specifiche ed esperienze comuni ulteriori, che spesso accomunano il genere femminile²².

La differenza è sottile ma di fondamentale rilevanza, in quanto trattasi di ipotesi in cui sussiste il rischio di persecuzione ma tale rischio viene giustificato non semplicemente sulla base dell'appartenenza al genere femminile, bensì sulla base di pratiche mutilatorie che vengono applicate *in quanto* donne.

16. Punto 51 della sentenza della Corte di Giustizia del 16.01.2024 (C62121).

17. Punto 57 della sentenza della Corte di Giustizia del 16.01.2024 (C62121).

18. Per un approfondimento sull'evoluzione giurisprudenziale, con *focus* sulla giurisprudenza statunitense si veda: K. Musalo, *op. cit.*

19. *The Oxford Handbook of International Refugee Law*, edited by Cathryn Costello, Michelle Forster and Jane McAdam, in *Oxford University Press*, 2021, p. 67.

20. *Ibidem*. Il termine utilizzato dall'Autore è “*exotic*”.

21. *Ibidem*.

22. Si v. P. F. Pompeo, *Protezione internazionale e vittime di tratta. Valutazione di credibilità, dovere di cooperazione istruttoria e forme di protezione* in *Diritti senza confini*, 12.05.2022. Si v. altresì D. Genovese, *Violenza di genere e protezione internazionale. Note a margine di un recente orientamento della Corte di Cassazione*, in *Questione Giustizia*, 05.02.2018.

La presenza di ipotesi specifiche, come ad esempio l'essere vittime di pratiche di mutilazione genitale, costituisce sicuramente un elemento giustificativo del «fondato timore» richiesto e si può senza dubbio dire che le donne che subiscono pratiche di infibulazione fanno parte di un «gruppo sociale» particolare; tuttavia, tale gruppo sociale è caratterizzato da un'ulteriore caratteristica, che si aggiunge rispetto al semplice genere.

In tal senso vi possono difatti essere ipotesi in cui le donne, in quanto tali, vengono perseguitate e a tale elemento si *aggiunge* un ulteriore elemento caratterizzante – come le pratiche di infibulazione – o vi possono addirittura essere ipotesi in cui l'atto posto in essere è un atto persecutorio ma tale atto, per quanto possa essere applicato specificatamente al genere femminile, non è un atto persecutorio sulla base del genere.

Tale differenza comporta, come già da alcune autrici evidenziato²³, la distinzione tra atti di persecuzione e danni specifici in base al genere.

Si avrebbero infatti danni specifici in base al genere per tutte quelle situazioni in cui il danno o la persecuzione attuata è determinata in base al genere (come, ad esempio, le violenze sessuali o le pratiche di mutilazione genitale) ma il motivo persecutorio non ha niente a che vedere con il genere della vittima. Quindi, ad esempio, non si classificherebbe quale persecuzione basata sul genere la condotta di chi perseguita una donna per le sue idee politiche e in ragione di ciò esercita una violenza sessuale ovvero una pratica di infibulazione²⁴.

È dunque particolarmente significativa la pronuncia della Corte di Giustizia, la quale distingue, per l'appunto, da un lato, il «gruppo sociale» qualificato solamente dall'appartenenza al genere femminile e dall'altro, il «gruppo sociale» costituito da donne che condividono oltre al genere anche un'ulteriore caratteristica innata o una storia che le accomuna.

In questo modo, si offre una protezione più ampia a tutte coloro che subiscono persecuzioni che le condizionano nella loro libertà e che, in determinati Paesi, subiscono trattamenti differenziati per il solo fatto di essere donne, senza tuttavia che le stesse presentino necessariamente elementi caratterizzanti ulteriori, che costituirebbero autonomamente fondato motivo di timore persecutorio.

La sentenza della Corte di Giustizia costituisce un precedente giurisprudenziale che guiderà l'interprete nel riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'art. 10, par. 1, lett. d) della direttiva 2011/95²⁵.

23. I. Boiano, *op. cit.*

24. *Ibidem*. Chiarissimo è l'esempio posto dall'Autrice: «È importante precisare che le violazioni specifiche di genere non costituiscono necessariamente una persecuzione a causa del genere. Per esempio, se i genitali di un uomo sono sottoposti a scosse elettriche, egli viene torturato in modo specifico per il genere: non ne consegue necessariamente che sia perseguitato "a causa del suo genere", ma può essere perseguitato con modalità "di genere" a causa della sua identità o attività politica o religiosa. Analogamente, molte donne subiscono forme di persecuzione specifiche di genere, tra cui la violenza sessuale, a causa della loro attività politica o per motivi religiosi reali o attribuiti. Di conseguenza, non si può dare per scontato che tutte le donne subiscano persecuzioni legate al genere anche quando questa persecuzione assuma in concreto una forma specifica di genere.».

25. Si evidenzia che in Italia esiste un permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica *ex art. 18-bis* d.lgs 286/1998. Tale permesso, tuttavia, offre una tutela di gran lunga inferiore rispetto allo *status* di rifugiato, per cui ha durata di solo un anno e richiede la presenza di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento penale per i delitti di cui agli artt. 572, 582, 583, 583-*bis*, 605, 609-*bis* e 612-*bis* c.p. Inoltre, il permesso richiede la presenza di requisiti diversi rispetto allo *status* di rifugiato, in quanto gli atti violenti devono essere esercitati sul territorio dello stato italiano. I presupposti sono dunque totalmente differenti e tale tipologia di permesso non offre tutela alle donne richiedenti vittime di violenza domestica nel proprio Paese di origine.

Parte della dottrina ha osservato come la categorizzazione delle donne quali «gruppo sociale» in base al solo genere costituirebbe un passo indietro, anziché in avanti, in quanto condurrebbe ad un'ulteriore marginalizzazione delle donne richiedenti asilo poiché si prescinderebbe da una valutazione individuale e si limiterebbe a giustificare la persecuzione sulla base del genere²⁶. Secondo tale orientamento in questo modo si rafforzerebbe l'immagine della donna quale vittima, povera e vulnerabile, solidificando dunque i pregiudizi su nozioni stereotipate che si basano sull'inferiorità di un sesso rispetto all'altro²⁷, rischiando così di creare un'ulteriore marginalizzazione²⁸.

In senso opposto si può osservare come riconoscere le donne quali «gruppo sociale» solamente in base al genere fornirebbe una tutela espressa a tutte coloro che, per via di determinati contesti socioculturali, subiscono discriminazioni per il solo genere.

Sebbene sia certamente vero che esistono pregiudizi e nozioni stereotipate del genere femminile quale categoria subordinata all'uomo, non si può non considerare che in alcuni contesti tale stereotipo è la normalità che accomuna molte donne. Ignorare l'esistenza di forti discriminazioni basate solo sul genere, evitando di tutelare espressamente le donne che le subiscono, rischierebbe di portare ad un'ulteriore marginalizzazione delle stesse, che subiscono forti logiche patriarcali nel proprio paese di origine e non si vedono riconosciute alcuna tutela per combattere tali dinamiche.

Al riguardo, alcune autrici hanno osservato come si sia persa l'opportunità di inserire all'interno della direttiva 2011/95 un riferimento espresso alle donne quali gruppo sociale e una presunzione relativa sulle ragioni di persecuzione in capo alle donne²⁹. Tale mancanza può forse essere giustificata dal fatto che la nozione di gruppo sociale si presenti come un «concetto caratterizzato da confini indeterminati»³⁰, e per questo soggetta ad una continua evoluzione.

A tale osservazione si contrappone quella di chi osserva che l'espressa qualificazione delle donne quali gruppo sociale e la presunzione sulle ragioni di persecuzione in base al genere porterebbe ad una discriminazione ulteriore anche in quanto escluderebbe la protezione in capo alle donne perseguitate per motivi diversi dal genere³¹.

Sul punto si può osservare che – come anche evidenziato dalla Corte di Giustizia nella sentenza in esame e già in precedenza dall'UNHCR – l'appartenenza al gruppo sociale non comporta un automatismo nel riconoscimento della domanda, che andrà comunque valutata caso per caso, per cui il gruppo sociale esiste indipendentemente dalla persecuzione e non può essere da quest'ultima definito³².

In ogni caso si è concordi nel ritenere che, seppur è vero che la mancanza di un espresso riferimento al genere nella Convenzione di Ginevra ha portato ad un'applicazione

26. I. Boiano, *op. cit.*

27. *Ibidem.* L'Autrice richiama a sua volta H. Crawley, *Gender, persecution and the concept of politics in the asylum determination process*, in *Forced Migration Review*, n. 9/2000, pp. 17-20; A. Edwards, *Transitioning Gender: Feminist Engagement with International Refugee Law and Policy 1950-2010*, in *Refugee Survey Quarterly*, vol. 29, n. 2/2010.

28. H. Crawley, *op. cit.*

29. E. Rigo, *La straniera*, *op. cit.*, Roma, 53. L'autrice cita a sua volta A. Edwards, *op. cit.*

30. F. Lenzerini, *Asilo e diritti umani, l'evoluzione del diritto di asilo nel diritto internazionale*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 279.

31. I. Boiano, *op. cit.*

32. R. Hainers, *op. cit.* «There can only be a particular social group if the group exists independently of, and is not defined by, the persecution. Nevertheless, while persecutory conduct cannot define the social group, the actions of the persecutors may serve to identify or even cause the creation of a particular social group in society».

discriminatoria della disciplina, è anche vero che il problema è di natura interpretativa³³. Un'interpretazione della Convenzione di Ginevra orientata ai principi costituzionali e internazionali – e che dunque parte da un presupposto di parità di genere – non vuole né escludere la categoria delle donne né rafforzare un immaginario stereotipato delle stesse.

4. Nesso di causalità e confine tra violenza pubblica e privata

La quarta questione affrontata nella sentenza in esame verte sull'interpretazione dell'art. 9, par. 3 della direttiva 2011/95 e, in particolare, sul nesso di collegamento tra gli atti di persecuzione e i motivi di persecuzione elencati dall'art. 10 della direttiva.

Preliminarmente, è necessario evidenziare che il nesso di connessione di cui si tratta è disciplinato dall'art. 9, par. 3 della direttiva 2011/95, che richiede un collegamento tra i motivi di persecuzione elencati dalla direttiva all'art. 10 e gli atti di persecuzione o la mancanza di protezione contro tali atti.

Il giudice del rinvio pone dunque una questione sull'interpretazione dell'art. 9 della direttiva 2011/95, ossia se debba essere interpretato nel senso che sia da ritenere sufficiente l'accertamento della connessione tra i motivi di persecuzione *ex art. 10* della direttiva e gli atti persecutori ovvero se si debba invece accertare anche il collegamento tra i motivi di persecuzione e la mancanza di protezione da parte dell'autorità statale³⁴.

Innanzitutto, si evidenzia che ai sensi dell'art. 6, lett. c) della direttiva 2011/95, affinché la persecuzione effettuata da parte di soggetti non statali possa essere riconosciuta, è necessario che i soggetti statali non possano o non vogliano offrire protezione contro tali atti persecutori.

La questione dibattuta è dunque se, in questo caso, sia necessario un «doppio livello» di connessione in ragione del quale deve sussistere sia il collegamento tra i motivi di persecuzione e gli atti di persecuzione che tra i motivi di persecuzione e la mancanza di protezione da parte dell'autorità statale.

Sul tema dell'accertamento del nesso causale parte della dottrina ha evidenziato che una così netta divisione tra sfera pubblica e privata porta nuovamente ad una connotazione principalmente maschile della Convenzione, che tende a non riconoscere adeguata protezione alle donne, spesso perseguitate da agenti privati³⁵.

Essendo la violenza nei confronti delle donne, nella quasi totalità dei casi, di natura privata e perciò lontana dallo sguardo e interesse pubblico e politico, una disciplina che

33. I. Boiano *op. cit.*: «Heaven Crawley chiarisce che si tratta di una questione che non comporta necessariamente una modifica letterale del contenuto del testo normativo di riferimento, ma che invita a un lavoro di interpretazione (*content versus interpretation*), poiché le basi giuridiche per riconoscere lo *status* di rifugiata alle donne si possono rinvenire proprio nella Convenzione di Ginevra, se tutti i termini della definizione di cui all'articolo 1 – da persecuzione a danno grave, da fondato timore ad assenza di via di fuga interna alternativa – vengono reinterpretati così da riguardare anche le donne, a partire dalle loro esperienze individuali e concrete, superando le rappresentazioni monolitiche che si sono consolidate nella pratica».

34. Un'elencazione chiara delle situazioni in cui si può avere una mancata protezione statale è fornita da UNHCR, Rodgers Hainers, *op. cit.* p. 332: «There are four situations in which it can be said that there is a failure of State protection: 1. persecution committed by the State concerned; 2. persecution condoned by the State concerned; 3. persecution tolerated by the State concerned; and 4. persecution not condoned or not tolerated by the State concerned but nevertheless present because the State either refuses or is unable to offer adequate protection».

35. E. Rigo, *La protezione internazionale alla prova del genere: elementi di analisi e problematiche* aperte in *Questione Giustizia*, 2018.

tutela soltanto eccezionalmente la violenza privata porterebbe ad un'implicita esclusione di tale categoria.

Parte della dottrina ha osservato come, per far fronte a tale visione, tutta la violenza contro le donne dovrebbe considerarsi politica o quanto meno dovrebbe essere presunta tale finché non si dimostri che lo Stato fornisce una protezione efficace³⁶.

La necessità di un «doppio livello» di connessione porterebbe, infatti, al rafforzarsi di una connotazione della Convenzione principalmente maschile e discriminatoria, per cui in capo alle donne vittime di violenza vi sarebbe una vincolatività maggiore nella domanda di protezione internazionale.

Difatti, quando si parla di nesso di causalità con riferimento ai casi di violenza domestica, è necessario evidenziare che si tratta un ampio quadro socioculturale in cui le donne sono spesso oppresse e i confini tra pubblico e privato si confondono, per cui «l'essere donna è di per sé un'affermazione sufficientemente politica, nella misura in cui la violenza contro le donne, domestica, sessuale o pubblica, è parte del processo di oppressione.»³⁷

Anche non volendo accogliere tale visione, l'ostacolo del confine tra violenza pubblica e privata sarebbe in parte superato qualora, anche in ipotesi di violenza privata, fosse sufficiente un solo nesso di causalità.

Sul punto appare dunque del tutto condivisibile la decisione della Corte di Giustizia, che accoglie quanto già evidenziato dalle Linee guida sulla protezione internazionale n. 1 dell'UNHCR³⁸ e sostiene che è sufficiente che vi sia un collegamento tra i motivi di persecuzione e la mancanza di protezione da parte delle autorità statali, non essendo pertanto necessario anche il «secondo» collegamento tra gli atti di persecuzione e i motivi di persecuzione elencati dalla direttiva 2011/95³⁹.

36. G.S. Goodwin-Gill, J. McAdam, E. Dunlop, *The refugee in International Law Fourth edition*, Oxford University press, 2021, p. 220.

37. *Ibidem*

38. Linee guida sulla protezione internazionale n. 1: *La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 7 maggio 2002 HCR/GIP/02/01. Lett. c), punto n. 21: «Nei casi in cui vi sia un rischio di essere perseguitati da parte di un attore non statale (ad esempio marito, partner o altri attori non statuali) per ragioni correlate con una delle fattispecie contenute nella Convenzione, il nesso causale sussiste, sia l'assenza della protezione da parte dello Stato connessa con la Convenzione o meno. Alternativamente, il nesso causale sussiste anche quando il rischio di essere perseguitati ad opera di un attore non statale non è collegato a una delle fattispecie previste dalla Convenzione, ma l'incapacità o la non volontà dello Stato di offrire protezione derivano da una di esse».

39. Punto 69 della sentenza della Corte di Giustizia del 16.01.2024 (C62121): «Una siffatta interpretazione è altresì corroborata dal punto 21 delle linee guida dell'UNHCR sulla protezione internazionale n. 1, ai sensi del quale, "[n]ei casi in cui vi sia un rischio di essere perseguitati da parte di un attore non statale (ad esempio marito, partner o altri attori non statuali) per ragioni correlate con una delle fattispecie contenute nella [Convenzione di Ginevra], il nesso causale sussiste, sia l'assenza della protezione da parte dello Stato connessa con la [Convenzione di Ginevra] o meno. Alternativamente, il nesso causale sussiste anche quando il rischio di essere perseguitati ad opera di un attore non statale non è collegato a una delle fattispecie previste dalla [Convenzione di Ginevra], ma l'incapacità o la non volontà dello Stato di offrire protezione derivano da una di esse". Ad una conclusione opposta giunge invece l'Avvocatura generale nelle proprie conclusioni, nelle quali sostiene che sia in ogni caso da accertare il nesso di connessione tra i motivi di persecuzione e la mancanza di protezione da parte dell'autorità statale, evidenziando che tale analisi sia necessaria per poter accertare l'impossibilità della richiedente di avvalersi della protezione dello Stato e concludendo: «ritengo che l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 debba essere interpretato nel senso che, nel caso di atti di persecuzione commessi da un soggetto non statale, l'autorità nazionale competente è tenuta a stabilire (...) se esista un nesso causale tra, da un lato, i motivi su cui si fondano tali atti di violenza, ovvero l'appartenenza della cittadina di un paese terzo a un determinato gruppo sociale, e, dall'altro, la mancanza di protezione da parte delle autorità del paese di origine, ai sensi dell'articolo 7 di tale direttiva.».

Allo stesso modo, la Corte evidenzia che il nesso di connessione sussiste anche qualora, al contrario, vi sia un collegamento tra gli atti di persecuzione e i motivi di persecuzione e non vi sia invece alcun collegamento tra i motivi di persecuzione e la mancanza di protezione da parte dell'autorità statale.

L'unico elemento rilevante è dunque che vi sia in ogni caso una connessione con i motivi elencati nella direttiva 2011/95, siano essi collegati al rischio di persecuzione da parte dei soggetti privati o al rischio di non ricevere alcuna protezione da parte delle autorità statali.

Sul punto si ritiene che assumano rilevanza anche le Linee guida dell'UNHCR sulla protezione internazionale n. 12, nelle quali si tratta di situazione di conflitto armato e di violenza e si evidenzia la difficoltà nell'individuazione del motivo di persecuzione in ipotesi di conflitto armato o di violenza. L'UNHCR, osservando la questione da una diversa prospettiva, pone la seguente domanda: «le ragioni di timore della persona, nel contesto generale del paese, possono riferirsi ad uno dei motivi di cui alla Convenzione?»⁴⁰

La stessa domanda può essere utilizzata quale parametro interpretativo anche nell'ipotesi di persecuzione da parte di un soggetto non statale, essendo irrilevante se i motivi di persecuzione siano connessi all'atto persecutorio ovvero alla mancanza di protezione avverso tale atto.

Con riferimento alla quarta questione pregiudiziale la Corte conclude dichiarando che «l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che, qualora un richiedente allegghi il timore di essere perseguitato nel suo paese d'origine da soggetti non statuali, non è necessario stabilire un collegamento tra uno dei motivi di persecuzione menzionati all'articolo 10, paragrafo 1, di detta direttiva e tali atti di persecuzione, se può essere stabilito un tale collegamento tra uno di detti motivi di persecuzione e la mancanza di protezione contro tali atti da parte dei soggetti che offrono protezione, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, di detta direttiva.»⁴¹

Da ultimo, si osserva rapidamente come la questione del nesso di causalità si pone in stretto collegamento con la questione riguardante il riconoscimento della protezione sussidiaria, nella quale troviamo un'attenuazione del nesso causale⁴².

Difatti, la protezione sussidiaria costituisce un tipo di protezione residuale rispetto allo *status* di rifugiato per tutti coloro che, pur non presentando i requisiti richiesti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, presentano fondati motivi di ritenere che in caso di rientro nel proprio Paese di origine sarebbero soggetti ad un *grave danno*. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria non è necessario che il rischio effettivo di subire un «grave danno» sia connesso ai motivi di persecuzione elencati dall'art. 10 della direttiva 2011/95, pur essendo necessario che il danno grave rientri nell'elencazione *ex art.* 15 direttiva 2011/95.

A livello europeo per molto tempo non c'è stato un orientamento comune e l'appartenenza al gruppo sociale delle donne è stata spesso considerata insufficiente per il

40. Linee guida in materia di protezione internazionale n. 12: *Domande di riconoscimento dello status di rifugiato legate a situazioni di conflitto armato e violenza nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati e delle definizioni regionali di rifugiato.*

41. Punto 70 della sentenza della Corte di Giustizia del 16.01.2024 (C62121).

42. Per un approfondimento sul tema si veda: S. Albano, *La protezione sussidiaria tra minaccia individuale e pericolo generalizzato*, in *Questione Giustizia*, 2018.

riconoscimento dello *status* di rifugiato, riconoscendo frequentemente in tali ipotesi la protezione sussidiaria⁴³.

43. Si riportano una serie di pronunce a livello europeo. L'elenco qui riportato non ha la pretesa dell'eshaustività ma vuole semplicemente evidenziare le incongruenze e la mancanza di una linea giurisprudenziale comune sul tema a livello europeo.

Francia:

Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA), 15.01.2021, decisione n. 20003681: La Corte francese riconosceva alla richiedente proveniente dalla Repubblica democratica del Congo la protezione sussidiaria, in ragione della sua vulnerabilità in quanto donna non sposata in un contesto dove le donne sole sono vittime di violenze sessuali da parte di gruppi armati. (<https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=2332>).

Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA), 29.06.2021, decisione n. 20013918: La Corte francese, a seguito di un primo diniego dall'autorità giudiziaria di primo grado, riconosceva la protezione sussidiaria alla richiedente. La richiedente dichiarava di essere fuggita dalla Nigeria dopo essere uscita da un giro di prostituzione nigeriano di cui faceva parte. Dichiarava che la propria famiglia in Nigeria veniva minacciata perché lei aveva smesso di pagare la rete di prostituzione di cui faceva parte. Allegava dunque per queste ragioni il timore di tornare nel proprio Paese. La Corte francese negava l'appartenenza ad un gruppo sociale e riconosceva la residuale protezione sussidiaria (<https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1881>).

Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA), 12.02.2021, decisione n. 20034127: La Corte francese riconosceva lo *status* di rifugiata ad una donna della Repubblica democratica del Congo, tuttavia il riconoscimento si basava sull'appartenenza da parte della richiedente ad un gruppo etnico, perseguitato in ragione della propria etnia da parte di gruppi armati, e non in base all'appartenenza del genere femminile (<https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1607>).
 Belgio:

Conseil du Contentieux des Étrangers, 30.04.2021, decisione n. 253776: La richiedente turca allegava il timore di tornare nel proprio Paese per via delle minacce da parte del suo ex marito e della sua famiglia a causa del divorzio, e allegava altresì il rischio di essere vittima di matrimonio forzato e di essere separata dai suoi figli. La Corte, a seguito di iniziale diniego, riconosceva la protezione internazionale alla richiedente turca in quanto, sulla base delle informazioni fornite dalla ricorrente in merito alla violenza domestica, al femminicidio e ai crimini d'onore in Turchia, ha affermato che la protezione delle donne vittime di violenza sembra insufficiente (<https://caselaw.euaa.europa.eu/pages/viewcaselaw.aspx?CaseLawID=1824>).

Conseil du Contentieux des Étrangers, 25.01.2021, decisione n. 248103: Il caso è interessante in quanto la Corte è arrivata al diniego della protezione internazionale per insufficienza di elementi a prova del rischio di persecuzione. La donna richiedente sosteneva di aver assistito ad un incidente violento perpetrato da membri di gang e allegava il rischio di diventare vittima di violenza sessuale e psicologica da parte dei membri di gang. Sul punto la Corte sosteneva che tale elemento non fosse sufficiente per costituire un fondato timore di persecuzione, pur non contestando la presenza di rapine, estorsioni o minacce al ritorno ma sottolineando che trattasi di un fenomeno diffuso affrontato da tutti indipendentemente dalla propria storia migratoria, la mera possibilità astratta di essere vittima di rapine, estorsioni o minacce non è dunque sufficiente a dimostrare un fondato timore persecutorio. Inoltre, la ricorrente sosteneva che le donne sono le principali vittime della violenza di gruppo (sessuale e psicologica) in El Salvador e affermava che in primo grado non vi fosse stata un'indagine adeguata sul rischio che lei e le sue due figlie minorenni sarebbero diventate vittime di violenza sessuale e psicologica da parte dei membri delle gang. La Corte rigettava il ricorso in quanto il rischio persecutorio non veniva provato in concreto. È interessante osservare come nel caso di specie il motivo del diniego stia sull'insufficienza della prova del rischio persecutorio, nonostante il rischio persecutorio subito dalle donne in El Salvador sia facilmente accertabile (v. il report dell'UNHCR sul punto: <https://www.unhcr.org/us/media/women-run>) tramite i vari contributi online sul tema. Sul punto si veda anche orientamento opposto della Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. I, 19/04/2023, n.10448) con il quale si evidenzia che è compito del giudice verificare in concreto il rischio di persecuzione in caso di rientro nel proprio Paese di origine, tale rischio va esaminato e accertato anche in assenza di specifica domanda di protezione da parte dello straniero.

Da ultimo, si evidenzia la decisione dell'autorità svizzera: *Bunderverwaltungsgericht – Tribunal administratif fédéral*, 04.03.2021, decisione n. E-5718/2020. Questo caso è di particolare interesse in quanto si pone in parziale contrasto con la decisione della Corte francese n. 20013918, prima esaminata. Difatti, la Corte svizzera ha negato la protezione alla richiedente nigeriana, che nel corso della sua storia migratoria era stata costretta a prostituirsi in Italia, in quanto non risulta dimostrato che le autorità nigeriane non fornirebbero protezione statale contro le reti di prostituzione. Precisamente, la ricorrente era in costante contatto con la sua famiglia, in particolare con la madre, e non vi era alcuna

La Corte di Giustizia nella sentenza in commento riconosce, invece, come sufficiente l'appartenenza al gruppo sociale delle donne per lo *status* di rifugiato e, con riferimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, si sofferma principalmente sulla nozione di danno grave e sulla qualificazione del rischio di danno grave in capo ad una donna vittima di violenza di genere, giungendo alla conclusione per cui «danno grave ricomprende la minaccia effettiva, gravante sul richiedente, di essere ucciso o di subire atti di violenza da parte di un membro della sua famiglia o della sua comunità, a causa della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali, e che tale nozione può quindi condurre al riconoscimento dello *status* di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 2, lettera g), di tale direttiva»⁴⁴.

5. Valutazioni conclusive

La decisione della Corte di Giustizia si inserisce all'interno di un ampio dibattito sull'interpretazione c.d. *gender sensitive* della Convenzione di Ginevra e riprende analisi e valutazioni che erano già state avanzate dalla dottrina nazionale ed internazionale, elaborate dall'UNHCR e riportate all'interno delle Linee guida per la protezione internazionale, le quali – pur essendo prive di portata vincolante – dovrebbero guidare l'interprete in una corretta applicazione dell'istituto della protezione internazionale.

Si potrebbe dunque sostenere che con tale pronuncia i giudici della Corte di Giustizia non abbiano aggiunto molto a contenuti già esistenti e autonomamente dotati di grande autorevolezza.

Tuttavia, mediante un'analisi più approfondita si può cogliere la portata innovativa della pronuncia in commento.

Difatti, la giurisprudenza nazionale ed europea ha teso spesso a riconoscere lo *status* di rifugiato a donne in ragione di persecuzioni specifiche, come per l'appunto pratiche di mutilazioni genitali, delegando spesso invece alla protezione sussidiaria per le persecuzioni basate solamente sul genere⁴⁵.

A ciò si aggiunge sia la comune reticenza delle donne vittime di violenza nel fornire un racconto chiaro sulle violenze subite sia l'assenza, in parte, di un orientamento consolidato comune a livello europeo.

Alla luce di ciò, il riconoscimento dello *status* di rifugiato alle donne che subiscono il rischio di essere perseguitate in quanto appartenenti al gruppo sociale femminile diviene un'ipotesi quasi residuale e fin troppo ristretta, facendo sorgere dei dubbi in merito ad una tutela effettiva in capo alle richiedenti.

La pronuncia esaminata fornisce dunque nel suo complesso una tutela maggiore a tutte le donne richiedenti, per le quali si dovrà certamente verificare la fondatezza del rischio di

indicazione nel fascicolo che sarebbe stata respinta dalla sua famiglia al ritorno. Tale pronuncia è interessante anche perché nel caso francese n. 20013918 veniva riconosciuta la residuale protezione sussidiaria e non lo *status* di rifugiato in quanto il traffico praticato a Lagos non poteva essere considerato ad livello paragonabile a quello prevalente a Edo, città di provenienza della richiedente nel caso svizzero esaminato. Per un report più dettagliato sugli orientamenti giurisprudenziali a livello europeo si v. Facts sheet EUAA/IAS/2022/11, August 2022, *Protection Women and girls in the asylum procedure*, per il pdf completo: https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2022-08/2022_factsheet11_protecting_women_girls_EN.pdf.

44. Punto 80 della sentenza della Corte di Giustizia del 16.01.2024 (C62121).

45. V. Ufficio del Massimario e del Ruolo in collaborazione con Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, *Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione - Protezione internazionale*, anno 2022, a cura di M. Flamini, J. Hasani T. Presezzi, C. Rosa.

persecuzione in concreto, ma per cui si allargano i confini dello *status* di rifugiato, sia con riferimento alla nozione di «violenza sulle donne» che con riguardo agli accertamenti da effettuarsi sul nesso di connessione.

La sentenza, dunque, all'apparenza riprende e ribadisce concetti già da tempo elaborati ma nel farlo dà avvio a quella che ci si augura sarà una nuova fase giurisdizionale europea in grado di fornire una tutela più ampia alle donne richiedenti, fin dalla prima istanza di riconoscimento dello *status* di rifugiato.